

T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 06-04-2006, n. 210

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 375/2005 proposto da:

O.G.

rappresentato e difeso da:

DI BELLO MARIA LAURA

con domicilio eletto in PERUGIA

PIAZZA PICCININO, 10

presso

TASCINI VALERIANO

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA STATO

con domicilio eletto in PERUGIA

VIA DEGLI OFFICI, 14

presso la sua sede

QUESTURA DI TERNI

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA STATO

con domicilio eletto in PERUGIA

VIA DEGLI OFFICI, 14

presso la sua sede;

per l'annullamento

del provvedimento emesso in data 31 marzo 2005 dal Questore di Terni, notificato il 21 giugno 2005, Rif. Nr. 39/2005, con il quale è stata rifiutata l'istanza proposta dalla ricorrente volta ad ottenere il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 T.U. 286/1998 (protezione sociale), nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del giorno 8 febbraio 2006 la relazione del Dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi i difensori delle parti come da verbale

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1- Con l'atto impugnato è stato rifiutato alla ricorrente, prostituta clandestina più volte espulsa con false generalità, il permesso di soggiorno per protezione sociale (art. 18 TU n.286/98).

Ciò perché l'Autorità Giudiziaria procedente, in base alla denuncia della ricorrente stessa che assumeva di essere costretta alla prostituzione da un'organizzazione criminale, ha ritenuto la denuncia medesima priva di riscontri oggettivi.

Nel ricorso si formulano censure di eccesso di potere e violazione di legge sostenendo, in estrema sintesi:

- la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento (art.7 L. n. 241/90);
- l'omessa traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta della ricorrente;
- il difetto di motivazione;
- la mancata comunicazione anticipata dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10 bis L. n. 241/90);
- l'errata applicazione del combinato disposto dell'art.18 D.Lgs. n. 286/1998 e dell'art. 27 dell'inerente regolamento (D.P.R. n.394/1999) poiché la presentazione dell'istanza di protezione in base al c.d. "percorso sociale" non consentirebbe di acquisire il parere della Procura della Repubblica necessario, invece, solo allorché l'istanza provenga dal c.d. "percorso giudiziario".

2- L'Amministrazione si è costituita in giudizio producendo anche accurate controdeduzioni redatte dalla Questura di Terni.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato.

3- Difatti, può considerarsi *ius receptum* quello per cui la mancata traduzione in lingua conosciuta non costituisce vizio del provvedimento, ma della sua comunicazione.

Pertanto, ove esso sia sussistente, non provoca l'annullamento dell'atto, ma, al massimo, la rimessione in termini per la sua impugnazione, ma non è questo il caso.

4- Errate sono poi le censure:

- di mancato avviso d'avvio del procedimento giacché è notorio che l'avviso stesso non occorre per i procedimenti iniziati a ad istanza di parte;

- di difetto di motivazione poiché è pacifico che la censura non può essere formulata contro gli atti vincolati, qual'è quello di cui trattasi, ma contro i provvedimenti discrezionali;

- di omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10 bis L. n. 241/1990) perché anche questa censura concerne solo gli atti discrezionali: è invero evidente al comune buon senso che nessun apporto possa venire dal confronto col privato se l'atto da emanare è vincolato.

Sono tutte nozioni istituzionali (ora espressamente recepite dall'articolo 21 octies della L. n. 241/90) che pertanto non occorre illustrare ulteriormente.

5- Erronea è infine anche la tesi per la quale si vorrebbe che la Questura, in presenza dell'istanza di protezione proveniente dal c.d. "percorso sociale" non potrebbe acquisire il parere della Procura della Repubblica eventualmente procedente in relazione ai fatti sui quali l'istanza si fonda.

Invero, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità inerente all'istanza proveniente dal cennato "percorso", la Questura ben può chiedere raggugli all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità di Polizia circa i fatti oggetto dell'istanza stessa.

Si tratta, infatti, di Organi che possono fornire informazioni particolarmente qualificate, per cui non è solo consentito, ma opportuno e doveroso interpellarli ai fini di una compiuta istruttoria amministrativa, richiesta dai precetti recati dall'art. 97 della Costituzione, prima che dalla L. n. 241/90.

6- Orbene, risulta dagli atti del processo che nel caso di specie i fatti adottati dalla ricorrente a giustificazione della propria situazione di pericolo non hanno trovato alcun riscontro obiettivo nell'ambito dell'inerente inchiesta giudiziaria.

Ciò nega in radice, alla luce del comune buon senso, l'esistenza di una situazione di pericolosità per la ricorrente visto che non risulta oggetto delle attenzioni di alcuna organizzazione criminale.

7- E' infine proficuo notare come, accedendo alla tesi della ricorrente, si perverrebbe si perverrebbe alla conclusione che qualsiasi libera prostituta clandestina, potrebbe ottenere il permesso di soggiorno ove semplicemente dichiarasse di essere sfruttata da una pericolosa organizzazione criminale, anche se la dichiarazione fosse priva di qualsiasi fondamento e costituisse un mero espediente per aggirare le norme sull'immigrazione.

Tanto confligge con l'ordinaria ragionevolezza.

Queste le ragioni per cui il ricorso, più pretestuoso che infondato, deve essere respinto.

Motivi di equità inducono tuttavia a compensare le spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese fra le parti.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2006 con l'intervento dei signori:

Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente

Dott. Carlo Luigi Cardoni Consigliere, estensore

Dott. Pierfrancesco Ungari Consigliere